

## Tribunale Ordinario di Ivrea

## Sezione Civile - Fallimentare

R.G. Fall. 8/2021

Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Petronzi, sciogliendo la riserva che precede,

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento formulata da

osservato che nessuno dei creditori ha formulato opposizione all'omologa del piano del consumatore proposto;

## **OSSERVA**

Il piano del consumatore si fonda in buona sostanza su una proposta dilazione dell'ammontare dei debiti facenti capo al ricorrente, pari ad oltre euro 70 mila, derivanti da finanziamenti erogati da istituti di credito, a fronte di un attivo costituito solamente dai redditi da lavoro dipendente del ricorrente, pari a circa 1.600,00 netti al mese, previa messa a disposizione dei creditori di una somma mensile pari ad euro 300,00 per la durata della procedura, di anni quattro, e così per complessivi euro 14.400,00.

La somma costituente l'attivo risulta, infatti, per la massima parte (circa euro 1.300,00) destinata al soddisfacimento delle esigenze di vita del nucleo familiare dell'istante, composto dal la cui individuazione risulta comunque inferiore all'indicatore della soglia di povertà assoluta per un nucleo familiare di tre persone, fissato in euro 1.443,00, come attestato dal professionista OCC.

Sussistono i presupposti per omologare il piano del consumatore proposto.

La proposta prevede il pagamento dilazionato delle principali esposizioni debitorie riguardanti un numero davvero minimo di creditori, come sopra richiamati.

L'indebitamento trova la sua principale origine nelle condizioni di vissuto personale della famiglia dell'istante, come emergente dalla relazione dei servizi sociali in atti.

Non risultano atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

Sussistono peraltro i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 3/2012, essendo rimasto incontestato, oltre che desumibile dalle indicazioni contenute nella relazione del professionista OCC, che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero colposamente determinato il proprio indebitamento.

## P.Q.M.

- 1) omologa il piano del consumatore proposto da VIII VIII VIII D
- 2) conferma quale gestore della crisi l'OCC il dott. Fabrizio Pen;
- 3) autorizza sin da ora il gestore della crisi ad aprire un conto corrente bancario intestato alla procedura, nonché ad operare sul conto al fine di compiere le operazioni necessarie (incassi e pagamenti, questi ultimi ogni tre mesi, e previa specifica istanza e richiesta di mandato) ed infine ad estinguere il conto al temine della procedura;

4) dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ivrea, a cura del ricorrente, ed oscurati i dati personali.

Si comunichi.

Ivrea, 10 novembre 2021

Il Giudice Delegato Dott. Alessandro Petronzi